

## Leggi straniere e accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

### SPAGNA

R. Ordinanza 11 dicembre 1920 del Ministro del Lavoro che fissa le norme per le assicurazioni degli emigranti, istituite col Reale Decreto 7 agosto 1920.

*Clausola I: Rischi assicurati.* — Il Comitato nazionale delle assicurazioni, previo versamento da parte della Cassa per l'emigrazione del premio convenuto, assume a suo carico il rischio di morte e d'incapacità permanente assoluta degli emigranti spagnuoli, sempre che sia cagionata da naufragio, incendio, collisione od altro infortunio marittimo.

*Cl. II: Persone assicurate.* — Per gli effetti di questo accordo si considerano emigranti spagnuoli le persone contemplate dalla Legge e disposizioni complementari del 21 dicembre 1907. Non si considereranno, però, come assicurati che coloro i quali risultino nominativamente come tali nei rapporti stabiliti dalla clausola VI. Per i fanciulli dai 10 ai 14 anni non si farà luogo alla assicurazione nel caso di morte. Per i minori di 10 anni non si farà luogo alla assicurazione in nessun caso.

*Cl. III: Beneficiari.* — Le indennità si pagheranno agli eredi del defunto nell'ordine seguente:

- 1° alla vedova ed ai figli che erano a suo carico;
- 2° ai nipoti che erano a suo carico;
- 3° ai genitori che erano a suo carico;
- 4° ai nonni che erano a suo carico;
- 5° ai fratelli che erano a suo carico.

*Cl. IV: Importo dell'indennità.* — L'indennità per ogni assicurato sarà di *tremila pesetas*.

*Cl. V: Premio.* — Il premio si stabilisce provvisoriamente in *una peseta* per mille della somma assicurata, ovvero *tre pesetas* per ogni emigrante.

*Cl. VI: Forma di Contratto fra il Consiglio superiore di emigrazione e il Comitato nazionale delle Assicurazioni.* — L'assicurazione sarà collettiva per gli emigranti ai quali si riferisce la clausola II, che s'imbarchino in un medesimo porto per ogni viaggio di uno stesso piroscalo, benchè con diversa destinazione. Sarà condizione essenziale che il viaggio si effettui sempre su bastimento autorizzato al trasporto degli emigranti secondo le norme d'emigrazione vigenti in Ispagna.

Per provare quali siano coloro cui si riferisce ciascuna assicurazione collettiva, il Consiglio superiore di Emigrazione, per mezzo d'ispettori muniti di precise istruzioni, compilerà, per ogni imbarco, delle liste di assicurati coi dati seguenti:

1° nome e cognome dell'emigrante assicurato; 2° età; 3° stato civile; 4° città e provincia nelle quali è nato; 5° trasbordi da eseguirsi e porti nei quali avranno luogo; 6° data ed ora in cui principiò l'assicurazione.

Il Comitato nazionale delle Assicurazioni intesterà al Consiglio superiore dell'emigrazione una polizza fluttuante e ciascuna di quelle liste che, agli effetti dell'assicurazione, ne sarà ritenuta come l'espressione, costituirà un aggiudicazione a tale polizza fluttuante.

L'Istituto nazionale delle Assicurazioni assumerà il rischio dal momento in cui il piroscalo salpa dal porto spagnuolo d'imbarco sino a che si ancori nel porto d'arrivo.

Le liste sopraccennate saranno spedite dagli ispettori, col primo corriere, al Consiglio superiore dell'emigrazione che, entro ventiquattro ore, ne rimetterà al Comitato nazionale delle assicurazioni una copia registrata e liquiderà i premi. Nelle ventiquattro ore seguenti il Comitato nazionale delle assicurazioni spedisce la corrispondente aggiudicazione alla polizza fluttuante.

*Cl. VII: Liquidazione di sinistri.* — In caso di infortunio, il Consiglio superiore dell'emigrazione avviserà, con somma urgenza, il Comitato nazionale delle assicurazioni e gli rimetterà i verbali delle autorità competenti, le relazioni dei consoli e tutti i dati che possano qualificare e chiarire il fatto.

Il Comitato nazionale delle assicurazioni, considerati gli elementi di giudizio raccolti e l'esistenza di eredi e di beneficiari, a norma della clausola III, deciderà se effettuare o meno il pagamento e comunicherà tale decisione al Consiglio superiore dell'emigrazione entro ventiquattro ore.

Se la decisione darà luogo ad indennità, il Comitato nazionale delle assicurazioni la verserà immediatamente alla Cassa per l'emigrazione che, senza indugio, la liquiderà ai beneficiari. Se la decisione sarà negativa, il Consiglio superiore dell'emigrazione potrà discutere la decisione col Comitato nazionale delle assicurazioni presentando nuovi elementi di giudizio e chiarendo quelli già raccolti.

In ultimo, se l'accordo non fosse raggiunto, si sottoporrà la controversia alla Presidenza del consiglio dei ministri.

*Cl. VIII: Revisione del presente accordo.* — Trascorsi cinque anni, la Commissione permanente del Consiglio superiore dell'emigrazione e il Comitato nazionale delle assicurazioni rivedranno, di comune accordo, questa convenzione, revisione che si ripeterà periodicamente ogni cinque anni.

L'assicurazione dell'emigrante, oggetto di questa R. Ordinanza, andrà in vigore col 1° gennaio 1921.